



COMUNE DI ELMAS

Provincia di Cagliari

UFFICIO ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Ordinanza N°46 del 31 Ottobre 2002

Oggetto: Ordinanza di Zona di protezione da Peste Suina Africana

IL SINDACO

VISTA la comunicazione del Servizio Veterinario della A.S.L. n.8 di Cagliari, con la quale si segnala l'insorgere di un focolaio di Peste Suina Africana in alcuni allevamenti suini, siti in agro di Assemini in località "S'Abiscedda" e zone limitrofe.

VISTO il T.U.L.L.SS. del 27 Luglio 1934 n.1265.

VISTO il regolamento di polizia veterinaria approvato con D.P.R.320 del 08.02.1954.

VISTA la legge del 23.01.1968 n.34.

VISTA l'ordinanza ministeriale del 14.02.1968.

VISTA la Legge 833 del 23 dicembre 1978 e successive modifiche e integrazioni.

VISTA la Legge Regionale n.15 del 08 Luglio 1985.

VISTA la Legge n.218 del 12.06.1988.

VISTO il D.M. n.298 del 20.07.1989.

VISTO il D.M. n.587 del 19.08.1986.

VISTO il D.L. n. 508 del 14.12.1992.

VISTO il D.P.R. 30.04.1997 n.317.

VISTO il D.L. 18.08.2000 n.267 art.54.

VISTA la determinazione del Direttore del Servizio dell'Assessorato dell'igiene e della Sanità della R.A.S. del 15.02.2002 n.74/6.

Al fine di limitare la diffusione del contagio e di tutelare gli allevamenti suinicoli presenti nel territorio

ORDINA

è dichiarato "**ZONA DI PROTEZIONE**" da Peste Suina Africana il territorio del comune di Elmas ricompreso nel raggio di 10 (dieci) Km. a partire dall'epicentro del focolaio infettivo da Peste Suina Africana, (localizzato nel territorio del comune di Assemini), così come risulta nell'allegata cartina topografica delimitato dalla circonferenza evidenziata, che fa parte integrante della presente ordinanza.

All'interno della Zona di Protezione dovranno essere attuate le seguenti misure:

- a) censimento di tutte le aziende suinicole esistenti e degli animali, distinti per categoria, ivi presenti con apposizione di tabelle indicanti le presenza della malattia ai limite della Zona di Protezione.
- b) le aziende suinicole ricomprese nella Zona di Protezione devono essere ispezionate da un veterinario ufficiale (o all'uopo incaricato) che deve procedere all'esame clinico dei suini

incluso il rilievo termometrico su un numero di animali statisticamente indicativo secondo la tabella allegata.

- c) controllo del registro di carico e scarico e della corretta identificazione dei singoli animali secondo la normativa nazionale e regionale.
- d) divieto di circolazione dei suini sulle strade pubbliche o private esclusi gli animali inviati ad un impianto di macellazione per essere abbattuti nel più breve tempo possibile.
- e) divieto di uscita dei suini dall'azienda in cui si trovano se non per essere destinati, previa autorizzazione del veterinario ufficiale, ad un impianto di macellazione sito nella stessa Zona di Protezione per l'immediato abbattimento.
- f) divieto, senza autorizzazione del veterinario ufficiale, di introduzione e di uscita dall'azienda di animali di qualsiasi altra specie.
- g) denuncia di tutti i suini morti o malati al veterinario ufficiale, che effettua tutti gli esami necessari per accertare la presenza della malattia.
- h) divieto della monta itinerante
- i) è sospesa la macellazione dei suini a domicilio per uso familiare.
- j) Divieto di uscita dalle aziende di carni suine e di prodotti di salumeria nonché di qualsiasi materiale vettore del virus pestoso.
- k) Divieto di uscita dalle aziende ubicate nella Zona di Protezione o dalla Zona di Protezione, se non sono stati puliti o disinfettati a norma, di mezzi, veicoli e attrezzature impiegati per il trasporto di suini, di altro materiale suscettibile di essere contaminato, utilizzati nella Zona di Protezione.

L'applicazione delle misure di cui ai commi precedenti nella Zona di Protezione è mantenuta almeno fino al momento in cui sono state completate le prescritte misure di pulizia e disinfezione nelle aziende infette e sino a quando tutti i suini presenti non sono stati visitati in modo tale da escludere la presenza della malattia e la sua possibilità di diffusione.

Le infrazioni alla presente ordinanza, salvo le maggiori pene previste dal Codice Penale, verranno punite con le sanzioni amministrative pecuniarie da € 516,45 a € 2582,27.

Chiunque contravvenga all'obbligo di abbattimento degli animali è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria pari a € 154,94 per ogni capo non abbattuto.

Inoltre i contravventori alle disposizioni del Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 8 Febbraio 1954, n.320, sono soggetti a sanzione amministrativa pecuniaria da € 258,23 a € 1291,14.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di rispettare e far rispettare la presente ordinanza.

Il Sindaco
Giuseppe Collu



Copia della seguente ordinanza viene notificata:

Sig. Marras Antonello - Via Sacchi, 3 - Elmas
Sig. Soru Luigi - Via Carnia, 2 - Cagliari
Sig.ra Demartis Angelina - Via Sacchi, 28 - Elmas
Sig. Vacca Antonio - Via dei Trasvolatori, snc - Elmas
Sig. Vincis Giovanni - Loc. sa Mura - Elmas
Sig. Piludu Marcello - Loc. Sa Mura - Elmas

ed inviata a:

Al Dipartimento Alimenti e Nutrizione e della Sanità Pubblica Veterinaria-
Piazzale Marconi - Palazzo Italia - ROMA EUR.

All'Assessorato Regionale alla Sanità - Servizio Veterinario - Cagliari.
All'Istituto Zooprofilattico della Sardegna di Sassari sez. di Cagliari.

All'Azienda U.S.L.n.1 - Servizio Veterinario - Via Zanfarino, 44 - Sassari.
All'Azienda U.S.L.n.2 - Servizio Veterinario - Via A.Moro, snc - Olbia.
All'Azienda U.S.L.n.3 - Servizio Veterinario - Via Asiago, 2 - Nuoro.
All'Azienda U.S.L.n.4 - Servizio Veterinario - Via Vitt. Emanuele, 1 - Lanusei.
All'Azienda U.S.L.n.5 - Servizio Veterinario - Via M.Pira, snc - Oristano.
All'Azienda U.S.L.n.6 - Servizio Veterinario - Via Carlo Felice, snc - Sanluri.
All'Azienda U.S.L.n.7 - Servizio Veterinario - Via Dalmazia, 83 - Carbonia
All'Azienda U.S.L.n.8 - Servizio Veterinario - Via Bacaredda, 47 - Cagliari.

Alla Prefettura di Cagliari.
Alla Questura di Cagliari.
Alla Stazione dei CC. "S. Avendrace" Loc. su Planu - Selargius
Al Comando Carabinieri N.A.S.
Al Comando Compagnia Carabinieri Cagliari.
All'Ispettorato Dipartimentale delle Foreste - Cagliari.

Al Sig. Sindaco del Comune di Assemini.
Al Sig. Sindaco del Comune di Cagliari.
Al Sig. Sindaco del Comune di Monserrato.
Al Sig. Sindaco del Comune di Sestu.
Al Sig. Sindaco del Comune di Capoterra.
Al Sig. Sindaco del Comune di Selargius.

Alla Procura della Repubblica c/o Pretura Circondariale - Cagliari -
Al Commissario di P.S. - Cagliari.
Al Comando di Polizia Municipale di Elmas.